



**Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Milano
Sezione III**

COMUNE di TRAVACO' SICCOMARIO
FAX 0382482303

OGGETTO: Ricorso elettorale RG 201401777 proposto da
Pierluca Catalani

*Si trasmette copia della sentenza n. 948/15 emessa in data 17 aprile
sul ricorso in oggetto.
Distinti saluti*

Milano, 17 aprile 2015

*Il Direttore della
Sezione
(Giuseppe Pennisi)*

TRAVACO' SICCOMARIO



Codice amministrazione: **C_C816**

Prot. Generale n: **0002494** **A**

Data: **18/04/2015** Ora: **12.08**

Classificazione: **5-1-0**

ORIGINALEN. 848/15 REG.PROV.COLL.
N. 01777/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2014, proposto da:
Pierluca Catalani, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Salvemini, Federica Ferri, con domicilio eletto in Milano, c/o T.A.R. Lombardia;

*Ok**contro*

Comune di Travacò Siccomario in Persona del Sindaco P.T.;

nei confronti di

Domizia Clensi, Ornella Bottazzi, Oscar Ragni, Matteo Bruni,
Domenico Micucci, Manuela Boerci, Raffaele Iodice, Eolo Lucentini,
Andrea Baroni, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Sabbioni,
Patrizia Scarcello, con domicilio eletto presso Paolo Sabbioni in
Milano, Via San Vincenzo, 12;

per l'annullamento

delle operazioni elettorali del maggio 2014 per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale di Travacò Siccomario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Domizia Clensi e di Ornella Bottazzi e di Oscar Ragni e di Matteo Bruni e di Domenico Micucci e di Manuela Boerci e di Raffaele Iodice e di Eolo Lucentini e di Andrea Baroni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato la proclamazione degli eletti nell'elezione del Comune di Travacò Siccomario del 25 maggio 2014, nelle quali si è collocato al secondo posto con 1384 voti al candidato Sindaco contro i 1385 ottenuti dalla candidata vincitrice.

Contro il suddetto atto il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I) Errore nell'indicazione del totale dei voti validi per la lista 1 Sezione n. 1. Secondo il ricorrente, pur essendo incluse nella busta delle schede assegnate alla lista 1 (sez.1) n. 447 esemplari, ne risulta

dichiarata a verbale la minor cifra di 445, da cui si deriverebbe che non sarebbero stati assegnati al ricorrente due voti validi e chiede il riconteggio.

II) Mancata assegnazione al candidato sindaco non eletto di quattro voti. Secondo il ricorrente non sarebbero state assegnate alla sua lista n. 3 schede contestate e non attribuite della Sezione n. 1 ed inserite nella busta 5-ter allegata al verbale e n.1 scheda contestata e non attribuita della Sezione n. 4 inserita nella busta 5-ter allegata al verbale.

Rilevato che la sussistenza a verbale di contestazioni relative alle schede ed ai voti e l'esistenza di voti non assegnati giustifica il controllo giurisdizionale sull'attribuzione dei voti, il Collegio ha disposto verifica ordinando alla Prefettura di Pavia di verificare i voti assegnati alla lista 1 nella Sezione n.1, mediante semplice riconteggio delle schede inserite nella busta dei voti validi (n. 6 C) assegnati alla lista n. 1 nella Sezione n.1, ed il riesame delle schede contestate e non assegnate della Sezione n. 1 e della Sezione n. 4 contenute nelle buste n. 5-ter allegate ai relativi verbali.

L'esito della verifica è il seguente: sono state rinvenute nella busta n. 6 C della Sezione n. 1 444 schede valide. Nella busta 5 ter viene reperita altresì la quattrocentoquarantacinquesima scheda valida attribuita alla lista n. 1 del sig. Pierluigi Catalani ed inserita dal Presidente di seggio in tale busta in quanto è stato oggetto di contestazione. La scheda è inserita in un foglio recante la dicitura

DB

"voto assegnato ma preferenza annullata attribuita ma contestata". Computando tale scheda, il totale di voti validi assegnati alla lista 1 nella sezione 1 risultano n. 445.

Con riferimento alle schede contestate e non assegnate la Prefettura di Pavia ha rilevato n. 3 schede contestate e non assegnate nella busta n. 5 ter della Sezione n.1 e n. 1 schede contestate e non assegnate nella busta 5 ter della Sezione n. 4.

Si sono costituiti i contro interessati Domizia Clensi, Ornella Bottazzi, Oscar Ragni, Matteo Bruni, Domenico Micucci, Manuela Boerci, Raffaele Iodice, Eolo Lucentini e Andrea Baroni, chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza del 16 aprile 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 In merito al riconteggio dei voti risulta che i voti assegnati alla Lista n. 1 sono 445 come indicato nei risultati elettorali e, di conseguenza, la domanda di attribuzione di altri due voti dev'essere respinta.

2.2 Per quanto riguarda l'interpretazione del voto occorre premettere che la giurisprudenza ha, negli ultimi tempi, assunto una posizione più rigida.

Un primo e più risalente orientamento sosteneva che la norma che sancisce la nullità del voto per la presenza di inoppugnabili segni di riconoscimento deve essere interpretata, peraltro, non solo in chiave

oggettivo-fattuale, ma anche soggettivo-psicologica, con conseguente possibile salvezza del voto espresso in modo irregolare, nei limiti in cui siano logicamente ammissibili spiegazioni plausibili che consentano di escludere l'intenzione di infrangere le regole della segretezza, occorrendo, per la nullità, che le schede contengano segni grafici tali che facciano concludere in modo incontrovertibile non solo nel senso della loro obiettiva riconoscibilità, ma anche nel senso della loro soggettiva preordinazione al riconoscimento (cfr. Cons. di Stato, V, 22 marzo 1995, n. 457; analogamente T.A.R. Lombardia, Brescia, 23 febbraio 1996, n. 164; T.A.R. Lazio 16 gennaio 1997, n. 276; T.A.R. Campania, Salerno, 26 novembre 1997, n. 693; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 5 ottobre 1999, n. 1069; T.A.R. Lazio, Latina, 6 marzo 2000, n. 129; T.A.R. Lombardia, Milano, 29 ottobre 2001, n. 7064 (argomentando a contrariis); cfr. anche T.A.R. Sardegna 28 marzo 1994, n. 286; T.A.R. Lombardia, Milano, 31 marzo 1994, n. 215; T.A.R. Sicilia, Palermo, 8 luglio 1994, n. 766; T.A.R. Basilicata 2 aprile 1998, n. 110; T.A.R. Sardegna 2 maggio 1996, n. 659; T.A.R. Campania, Salerno, 26 novembre 1997, n. 693; T.A.R. Molise 18 ottobre 1995, n. 225; T.A.R. Basilicata 10 maggio 1996, n. 104; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 15 maggio 1996, n. 397; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 16 agosto 1997, n. 534; T.A.R. Molise 18 ottobre 1995, n. 224; T.A.R. Veneto 4 agosto 1995, n. 1124).

Oggi invece la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., ex multis,

Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7512) sostiene che, per le ipotesi di riscontrato segno di riconoscimento, l'art. 64 del d.P.R. n. 570 del 1960, che contiene il relativo divieto, deve interpretarsi nel senso che la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso (Cons. Stato, sez. V, 21 dicembre 2012 n. 6608).

2.3 Venendo all'esame della prima scheda, risulta che essa reca la croce sul contrassegno di lista sul simbolo di Pierluca Catalani ma reca sulla riga destinata alla preferenza la scritta "Miriam Ettari" nominativo di persona sconosciuta che non corrisponde a nessun candidato e nessun elettore del Comune di Travacò Siccomario.

In merito il Collegio aderisce a quella giurisprudenza, relativa al segno sulla lista ed indicazione, nello spazio riservato alla preferenza, di un nominativo estraneo alla competizione elettorale non candidato, secondo la quale l'indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato costituisce un segno di riconoscimento (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 29 settembre 1999, n. 1170; T.A.R. Toscana 28 ottobre 1999, n. 869; T.A.R. Lombardia, Brescia, 3 aprile 2000, n. 271; T.A.R. Campania, Napoli,

30 ottobre 2000, n. 3995; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 23 novembre 2000, n. 1958; T.A.R. Lombardia, Milano, 11 gennaio 2001, n. 22; Cons. di Stato, V, 6 febbraio 2001, n. 488; Cons. di Stato, V, 5 marzo 2001, n. 1251; Cons. di Stato, V, 12 aprile 2001, n. 2291; T.A.R. Lazio, Latina, 26 aprile 2002, n. 425; T.A.R. Puglia, Lecce, 28 ottobre 1998, n. 728; T.A.R. Sicilia, Catania, 6 marzo 2003, n. 442).

Vanno infatti considerate nulle le schede recanti scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e prive di ragionevoli spiegazioni, come nel caso di nome del tutto estraneo alla competizione elettorale e, addirittura, al Comune.

2.4 La seconda scheda contestata e non assegnata non riporta alcun segno sul contrassegno di lista e nella riga destinata alla preferenza del consigliere reca la scritta "SI" seguita da un crocesegno. *QDC*

Anche in questo caso l'apposizione della parola SI, accanto al crocesegno deve ritenersi segno di riconoscimento.

Infatti secondo la giurisprudenza le parole "SI" od "OK" scritte sul rigo della preferenza costituiscono ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si possono spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005).

2.5 La terza ed ultima scheda contenuta nella busta 5 ter della sezione n. 1 non reca alcun segno sul contrassegno di lista mentre sul rigo della preferenza è riportata la scritta "Catalani assicurazioni".

Anche in questo caso la scheda è nulla in quanto il voto è espresso mediante indicazione, nello spazio riservato alla preferenza, di un nominativo estraneo alla competizione elettorale e non candidato, qual è un'impresa assicurativa.

In tal caso si deve ritenere che il riferimento all'assicurazione costituisca segno estraneo alle esigenze di espressione del voto, che non trova ragionevole spiegazione nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso, trattandosi evidentemente di un riferimento estraneo alle elezioni, inteso ad esprimere al massimo apprezzamento per l'attività economica svolta dal ricorrente.

2.6 Venendo all'esame della scheda rinvenuta dalla Prefettura nella busta 5 ter della Sezione n. 4, essa presenta una firma ed una sigla nella facciata interna che, a seguito dell' esame del verbale della sezione, risultano corrispondere al Presidente ed al segretario del seggio. La scheda non reca alcun segno sul simbolo e riporta all'interno del riquadro della lista 1 un segno grafico corrispondente ad un cuore.

Ad avviso del Collegio la presenza di un siffatto disegno costituisce un elemento di oggettiva e consistente anomalia nella compilazione della scheda elettorale, introducendo un segno ultroneo e del tutto estraneo rispetto all'espressione del voto di preferenza, in nessun modo giustificabile con la volontà di meglio precisare l'identità del candidato cui indirizzare il proprio voto e oggettivamente idoneo, per la sua originalità e per la sua facile individuazione, a rendere

agevolmente riconoscibile la scheda (in un caso simile anche TAR Sardegna, II, 24/04/2014 n. 294).

La scheda è quindi nulla.

Non avendo il Collegio attribuito alcun voto al candidato Sindaco ricorrente dev'essere respinto il ricorso e confermati i risultati elettorali.

3. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Valentina Santina Mameli, Referendario

L'ESTENSORE

Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE

Adriano Leo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II ~~GIU' 14/11~~

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, com. proc. amm.)